

LA CERTEZZA MORALE  
NELLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE,  
SPECIALMENTE NELLA DICHIARAZIONE DEL MARTIRIO

I. Nozione di *certezza morale*. — II. La certezza morale *ex actis et probatis*. — III. La valutazione delle prove. — IV. La normativa attualmente vigente circa le Cause di Canonizzazione. — V. Le *probationes omnino plenae* nelle Cause di Canonizzazione. — VI. Per le Cause di canonizzazione, esistono norme particolari circa l'efficacia di talune prove? — VII. Applicazione al martirio della dottrina sopra esposta.

1. Per poter pronunciare la sentenza, o per dare il proprio voto nell'esame di una Causa, il giudice o i votanti devono aver raggiunto la *certezza morale* circa l'oggetto sul quale essi sono chiamati ad esprimere il proprio parere. In proposito, la dottrina valida per qualsiasi giudice o collegio giudicante è quella autorevolmente insegnata e autenticamente interpretata <sup>(1)</sup> da Pio XII e da Giovanni Paolo II in due Allocuzioni alla S. Romana Rota degli anni 1942 e 1980 <sup>(2)</sup>, la quale, inoltre, è stata raccolta nel Codice di Diritto Canonico. In effetti, il can. 1608 recita:

« § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam.

§ 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis.

§ 3. Probationes autem aestimare debet iudex ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia.

<sup>(1)</sup> Cfr. CIC, can. 16 § 1.

<sup>(2)</sup> PIO XII, *Allocuzione alla S. R. Rota*, 1 ottobre 1942: AAS 34 (1942), p. 338-343; GIOVANNI PAOLO II, *Alloc. alla S. R. Rota*, 4 febbraio 1980: AAS 72 (1980), p. 172-178. Nel corso di questo studio ci riferiremo spesso a queste due Allocuzioni, limitandoci ad indicare il nome del Pontefice e l'anno, senza citazione in calce nei singoli luoghi.

§ 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est »<sup>(3)</sup>.

Pare indubitabile che i principi stabiliti nel can. 1608 siano applicabili anche alle Cause di Canonizzazione, giacché il can. 1403 § 2 stabilisce:

« Iisdem causis (canonizationis Servorum Dei) applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt »<sup>(4)</sup>.

Sulla falsariga delle idee enunciate nei quattro paragrafi del can. 1608, tratteremo in seguito degli aspetti enunziati nel sommario.

#### I. *Nozione di certezza morale.*

2. Nell'Allocuzione del 1942, Pio XII si espresse nei seguenti termini circa la certezza morale richiesta nel giudice:

« Tale certezza, la quale si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana, ammette vari gradi. Vi è una certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e l'insussistenza del contrario è totalmente escluso. Tale assoluta certezza però non è necessaria per proferire la sentenza.

In molti casi raggiungerla non è possibile agli uomini: l'esigerla equivarrebbe al richiedere cosa irragionevole dal giudice e dalle parti... In opposizione a questo supremo grado di certezza, il linguaggio comune chiama non di rado certa una cognizione che, strettamente parlando, non merita un

---

(3) Nell'edizione del *Codex Iuris Canonici fontium adnotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, a cura della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, Lib. Vaticana 1989, entrambe le Allocuzioni citate nella nota precedente figurano tra le fonti del can. 1608. La dottrina non è nuova, giacché la formulazione del can. 1608 coincide praticamente con quella del can. 1869 del CIC 17. Nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, promulgato il 18 ottobre 1990, il can. 1291 è identico al can. 1608 del CIC latino.

(4) Manca invece un prescritto equivalente nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: si veda il can. 1057.

tale appellativo, ma deve qualificarsi come una maggiore o minore probabilità, perché non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare. Questa probabilità o quasi-cerchezza non offre una base sufficiente per una sentenza giudiziaria intorno alla obbiettiva verità di fatto ».

3. Pio XII, pertanto, distingue fra l'*assoluta certezza*, irraggiungibile in molti casi <sup>(5)</sup> e, d'altra parte, la *probabilità* o *quasi-cerchezza*, insufficiente per giudicare. Ma, con parole riprese anche da Giovanni Paolo II nell'Allocuzione del 1980, Pio XII prosegue:

« Tra la certezza assoluta e la quasi-cerchezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella *certezza morale*, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi qui intendiamo principalmente di riferirCi. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato e ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-cerchezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza ».

---

<sup>(5)</sup> Laddove interviene la libera volontà dell'uomo, tale certezza assoluta è sempre irraggiungibile: si pensi all'esistenza o meno del consenso matrimoniale o, nel caso nostro, all'eroicità delle virtù o alle disposizioni interne per il martirio, che possono essere provate soltanto in quanto si manifestano esternamente. In riferimento alla sentenza in materia penale, lo stesso Pio XII, nell'Allocuzione del 5 dicembre 1954 ai Giuristi Cattolici Italiani, aveva detto: « Di regola dunque la pena è inflitta dalla Autorità competente. Ciò presuppone... la sicura conoscenza dell'atto da punire, tanto dal lato obbiettivo, vale a dire nell'attuazione del delitto contemplato dalla legge, quanto dal lato soggettivo, vale a dire per ciò che riguarda la colpevolezza del reo, la sua gravità ed estensione. Questa conoscenza necessaria per emanare una sentenza penale è dinanzi al tribunale di Dio, Giudice supremo, perfettamente chiara e infallibile... Il giudice umano, invece, il quale non ha la onnipresenza e la onniscienza di Dio, ha il dovere di formarsi, prima di emanare la sentenza giudiziale, una certezza morale, vale a dire che escluda ogni ragionevole e serio dubbio circa il fatto esteriore a l'interna colpevolezza. Ora però egli non ha una immediata visione dello stato interiore dell'imputato, come era nel momento dell'azione; anzi il più delle volte non è in grado di ricostruirlo con piena chiarezza dagli argomenti di prova, e talvolta neppure dalla confessione stessa del colpevole. Ma questa mancanza ed impossibilità non deve essere esagerata, come se fosse d'ordinario impossibile al giudice umano di conseguire una sufficiente sicurezza, e quindi un solido fondamento per la sentenza » (AAS 47, 1955, p. 64-65). Si veda anche l'Allocuzione di Pio XII alla S. R. Rota del 3 ottobre 1941 (AAS 33, 1941, p. 421-426).

Quindi, fra la certezza assoluta e la probabilità sta la *certezza morale*, la quale, mentre esclude ogni fondato e ragionevole dubbio, lascia tuttavia sussistere la possibilità assoluta del contrario.

4. Premesso quanto sopra, Pio XII continua immediatamente:

« La certezza, di cui ora parliamo è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza ».

A sua volta, nell'Allocuzione del 1980, Giovanni Paolo II afferma:

« Bisogna però avere presente che lo scopo di questa ricerca (fatta dal giudice prima di pronunciare la sentenza) non è una qualsiasi conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della *certezza morale*, cioè di quella conoscenza sicura che "si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana" (Pio XII, *Alloc.* del 1942). Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da giudicare, cioè la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere — da questo lato — in grado di pronunciare una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunciare la sentenza ».

5. Sul *modo di raggiungere questa certezza*, Pio XII affermò nel 1942:

« Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità, il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa: Είς ἄλλο γένος μετάβασις; ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La giu-

stizia promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per addivenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta è legittima ».

Può darsi, quindi, che la certezza sia acquisita in base alla connessione di indizi e di prove che, sebbene *presi singolarmente* non possano fondare una vera certezza, tuttavia la loro *simultanea presenza* abbia un sufficiente fondamento soltanto nella obbiettiva verità e realtà, giungendosi così all'applicazione di un *principio di assoluta sicurezza e di universale valore*, vale a dire del *principio della ragione sufficiente*.

6. Tuttavia, per precisare ancora di più il suo pensiero, Pio XII aggiungeva:

« Una tale certezza morale oggettivamente fondata non si ha, se vi sono per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qualche modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile ».

Le parole testé trascritte sono della maggiore importanza: in effetti, la certezza morale, mentre è compatibile con la possibilità *assoluta* del contrario, non sussiste invece quando vi sono *motivi*, vale a dire prove o indizi positivi, per la realtà del contrario, almeno in qualche modo *degni di attenzione*. L'inesistenza di motivi positivi (obbiettivamente attendibili) in contrario è sufficiente per assicurare il pacifico raggiungimento della necessaria sicurezza morale.

7. Approfondendo ulteriormente le idee esposte, Pio XII conclude:

« Ma, perché la certezza morale ammette, come abbiamo detto, vari gradi, quale grado il giudice può o deve esige-

re per essere in stato di procedere ad emanar la sentenza? Primieramente deve in tutti i casi accertarsi, se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità » (6).

E prosegue:

« Potrà bensì talora la prudenza consigliare che il giudice, quantunque non si abbia una espressa disposizione di legge, in causa di più grave momento non si appaghi di un grado infimo di certezza. Se però, dopo seria considerazione ed esame, si avrà una sicurezza corrispondente alle prescrizioni legali e all'importanza del caso, non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi ».

## II. *La certezza morale « ex actis et probatis ».*

8. Il can. 1608 § 2 del CIC stabilisce: « Hanc certitudinem (moralem) iudex haurire debet ex actis et probatis ».

In questo prescritto risiede la chiave dell'*obiettività* della certezza (oppure della sua inesistenza): in effetti, la motivazione del parere personale di ciascun giudice (cfr. CIC, can. 1609 § 2) e della stessa sentenza (cfr. CIC, can. 1610 § 2) deve essere fondata sugli atti del processo, mediante una libera valutazione (certamente non arbitraria) dell'insieme delle prove ivi addotte.

In proposito, Giovanni Paolo II ha insegnato nel 1980:

---

(6) Il testo continua immediatamente: « Una volta ciò assicurato, egli, di regola, non deve chiedere un più alto grado di certezza, se non quando la legge, massime a cagione dell'importanza del caso, lo prescriva (cfr. cann. 1869 § 3 e 1791 § 2 del CIC 17) ». I canoni citati recitano: « Probationes autem aestimare debet iudex ex sua conscientia, nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis » (can. 1869 § 3); e: « Unius testis depositio plenam fidem non facit, nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis » (can. 1791 § 1). Abbiamo messo in nota questa parte del testo perché nella parte VI del presente studio analizzeremo se la normativa vigente stabilisca o meno prescrizioni particolari quanto all'efficacia delle prove oppure quanto al grado di certezza morale nelle Cause di Canonizzazione.

« Il giudice deve ricavare tale certezza “ex actis et probatis”. Anzitutto “ex actis” poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità... Poi “ex probatis”, perché il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni... Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarle con le altre... ».

E Pio XII aveva affermato nel 1942:

« Ad ogni modo, questa certezza va intesa come certezza obiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza puramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperienza... Per rendere sicura la oggettività di questa certezza, il diritto processuale stabilisce ben definite regole d'inchiesta e di prove... Che cosa è questo se non un giusto formalismo giuridico, che riguarda talvolta più il lato materiale tal altra più il lato formale del processo o del caso giuridico? ».

C'è, pertanto, un giusto *formalismo giuridico*, in virtù del quale sono imposte al giudice regole ben definite che riguardano l'*aspetto procedurale*, e cioè la conduzione dell'inchiesta e l'acquisizione delle prove (7). Ciò osservato, il giudice è tenuto a pronunciare la sentenza secondo le norme legali, e cioè secondo la certezza morale acquisita oppure non raggiunta « ex actis et probatis » (cfr. CIC, can. 1608 § 4; can. 1611, n. 1). Agire diversamente quando la ragione (il *sillogismo giudiziale*) conduce ad una pronuncia affermativa — vale a dire pronunciarsi negativamente per motivi non oggettivi — implicherebbe un atteggiamento ingiusto da parte del giudice (cfr. CIC, can. 1457 § 1). Probabilmente, in tal caso l'ingiustizia si renderà in qualche modo manifesta nella necessaria motivazione della sentenza (cfr. CIC, cann. 1611, n. 3; 1612 § 3; 1617 e 1622, n. 2), per cui la pre-

(7) Per questo giusto formalismo giuridico, uno dei primi passi realizzati nella Congregazione per le Cause dei Santi è appunto l'esame degli atti di ciascuna inchiesta diocesana, per verificare la loro validità ed emanare il relativo decreto: cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*, 25 gennaio 1983, n. 5: AAS 75 (1983), p. 349-355; *Regolamento della Congregazione per le Cause dei Santi*, 21 marzo 1983, art. 14; Decisione del Congresso Ordinario della Congregazione, 25 febbraio 1989.

detta motivazione fornirà al giudice d'appello gli argomenti per modificare la prima decisione <sup>(8)</sup>.

### III. *La valutazione delle prove.*

9. Il can. 1608 § 3 del CIC stabilisce:

« Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia ».

Mentre, come abbiamo visto, nella fase d'inchiesta deve in certo modo prevalere il *giusto formalismo giuridico*, la valutazione delle prove, invece, è lasciata *alla coscienza del giudice*, sempre con le condizioni di oggettività già ampiamente esposte in precedenza. In altre parole, il formalismo giuridico imprescindibile durante la raccolta delle prove lascia il posto al *libero apprezzamento delle prove*. Così si esprime Pio XII in proposito:

« Di qui voi vedete perché nella moderna procedura giudiziaria, anche ecclesiastica, non sia posto in prima linea il principio del formalismo giuridico, ma la massima del libero apprezzamento delle prove. Il giudice deve... decidere secondo la sua propria scienza e coscienza se le prove addotte e la inchiesta ordinata sono o no sufficienti, bastevoli cioè alla necessaria certezza morale circa la verità e la realtà del caso da giudicare ».

10. È ovvio che può sorgere un conflitto fra formalismo giuridico e libero apprezzamento delle prove. Il problema non era sfuggito a Pio XII, il quale afferma:

« Senza dubbio possono talvolta sorgere conflitti tra il "formalismo giuridico" e il "libero apprezzamento delle prove", ma essi sono nella maggior parte dei casi soltanto apparenti e quindi d'ordinario non difficilmente solubili. Giacché, come una è la verità obbiettiva, così anche la certezza

<sup>(8)</sup> Sul rapporto fra la certezza morale e la motivazione della sentenza e sull'importanza della motivazione nell'ordinamento canonico, cfr. J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, 1985, p. 51-83 e 167-170; Id., *La sentenza: decisione e motivazione*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 303-311 e 322-329.

morale obiettivamente determinata non può essere che una sola ».

E aggiunge, con parole che meritano la maggiore attenzione:

« Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l'aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza ».

11. Riepilogando quanto abbiamo scritto fino a questo momento, possiamo affermare che il giudice o il votante deve emettere il proprio parere sulla base della raggiunta certezza morale che esclude ogni fondato e ragionevole dubbio, la quale differisce sia dalla certezza assoluta sia dalla mera probabilità. La predetta certezza, poi, dev'essere acquisita *ex actis et probatis*, e cioè a partire dall'insieme degli elementi oggettivi emergenti dall'apparato probatorio. Essa si poggia inoltre sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana e non esclude necessariamente la possibilità assoluta del contrario: basta, infatti, che, a sostegno della verità del contrario, non vi siano motivi, vale a dire prove o indizi positivi, che abbiano un certo peso e siano, pertanto, degni di attenzione. Stante, poi, tale certezza, il giudice non può astenersi dal pronunciare la sentenza <sup>(9)</sup>.

#### IV. *La normativa attualmente vigente circa le Cause di Canonizzazione.*

12. Questa parte del nostro studio mira esclusivamente a determinare se, per quanto riguarda le Cause di Canonizzazione, esistano o meno norme particolari che modifichino o completino i principi sulla certezza morale sopra esposti.

---

<sup>(9)</sup> Sulla certezza morale del giudice, cfr. E. McCARTY, *De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur*, Roma, 1948; T. GIUS-SANI, *Discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove*, Città del Vaticano, 1977; L. DEL AMO, *Comentario a la Alocución de Juan Pablo II a la Rota el 4-II-1980*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 36 (1980), p. 499-552; P.A. BONNET, *De iudicis sententia ac certitudine morali*, in *Periodica* 75 (1986), p. 61-100, con ampia bibliografia.

13. Il 25 gennaio 1983, in concomitanza con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa di rito latino, Giovanni Paolo II emanò la Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*, con la seguente intestazione: « Modus procedendi in Causarum cononizationis instructione recognoscitur et Sacrae Congregationi pro Causis Sanctorum nova datur ordinatio »<sup>(10)</sup>. Per il nostro proposito, sono da tener presenti due prescritti concreti della stessa Costituzione Apostolica:

a) Nel n. 17, il Papa stabilì l'immediata entrata in vigore del documento: « Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus ab hoc ipso die vigere incipiunt ».

b) L'ultimo capoverso della parte introduttiva contiene una clausola abrogatoria di portata illimitata: « In posterum, igitur, abrogatis ad rem quod attinet omnibus legibus cuiusvis generis, has quae sequuntur statuimus normas servandas ». Restano, pertanto, *formalmente abrogate*, e cioè in quanto diritto positivo umano, tutte le leggi vigenti fino al momento, senza alcuna eccezione<sup>(11)</sup>; e, si noti bene, neppure si stabilisce che si debba tener conto della tradizione canonica, in virtù di una clausola simile a quella stabilita nel CIC 83, can. 6 § 2: « Canones huius Codicis, quantenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita ».

14. Da un punto di vista meramente formale, si deve concludere che tutta la legislazione precedente alla Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* è stata abrogata in blocco e che, pertanto, le uniche norme attualmente vigenti — si precisa ancora una volta: come diritto positivo umano — oltre alla predetta Costituzione, siano quelle emanate dalla Congregazione delle Cause dei Santi: *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis*, 7 febbraio 1983<sup>(12)</sup>; e *Decretum generale de Servorum Dei Causis, quarum iudicium apud Sacram Congregationem pendet* (con norme transitorie), del 7 febbraio 1983<sup>(13)</sup>. Si deve pure aggiungere il Regolamento della Congregazione, la cui attuale versione è del 21 marzo 1983<sup>(14)</sup>.

<sup>(10)</sup> AAS 75 (1983), p. 349-355.

<sup>(11)</sup> Tra le leggi abrogate, quanto alla loro applicazione alle Cause di Canonizzazione, si devono annoverare pure le leggi processuali del CIC 17 nonché i prescritti del Libro IV dello stesso Codice sulle medesime Cause (cann. 2003-2141).

<sup>(12)</sup> AAS 75 (1983), p. 396-403.

<sup>(13)</sup> AAS 75 (1983), p. 403-404.

<sup>(14)</sup> Il Regolamento fu approvato *ad experimentum* per un triennio, ma per la sua revisione si è in attesa del nuovo Regolamento generale della Curia Romana,

15. In forza, poi, del can. 1403 § 2, le Cause di canonizzazione sono regolate da una peculiare legge pontificia (e cioè dalla già citata Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*, con la legislazione complementare), ma alle stesse « applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ed ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt ».

Alle Cause di canonizzazione si applicano, quindi, le norme del CIC in due casi: *a*) quando così lo prevede la legge pontificia peculiare mediante la quale sono regolate le predette Cause: per il momento, la legge peculiare delle Cause di canonizzazione non contiene alcun rinvio al CIC; *b*) quando si tratta di norme che, per loro stessa natura, valgono pure per le Cause di canonizzazione: secondo la dottrina comune, tali sono, tra l'altro, molte norme processuali e procedurali stabilite nel Libro VII del CIC (« De processibus »). Si tenga presente che il CIC non contiene alcun'altra norma direttamente riguardante le Cause di canonizzazione; pertanto, oltre alle disposizioni generali relative a qualsiasi materia, saranno di applicazione alle stesse unicamente le norme riguardanti gli aspetti procedurali.

Dall'analisi effettuata si può concludere che tutta la normativa vigente circa le Cause di canonizzazione sia quella contenuta nella Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* con gli altri documenti promulgati nel 1983 e con i prescritti del CIC ad esse applicabili.

16. Qualora fosse riscontrata una lacuna nella normativa vigente, la norma da applicare dovrà essere individuata secondo i criteri generali stabiliti nel can. 19 del CIC: « Si certa de re desit expres-

---

previsto dalla Cost. Ap. *Pastor Bonus*. Per un commento alla normativa attualmente vigente, si veda A. CASIERI, *Postulatorum Vademecum*, editio altera, Roma, 1985; G. DALLA TORRE, voce *Processo canonico (processo di beatificazione e canonizzazione)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 932-943; A. ESZER, *La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento della procedura*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, Città del Vaticano, 1990, p. 309-329; L. PORSI, *Cause di canonizzazione e procedura nella Cost. Apost. « Divinus perfectionis Magister »: considerazioni e valutazioni*, in *Monitor Ecclesiasticus* 110 (1985), p. 365-400; R. RODRIGO, *Manual para instruir los procesos de canonización*, Salamanca, 1988; R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries Required by the Legislator in the New Legislation for the Causes of Saints*, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma, 1987; W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, Paderborn, 1988; F. VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi. Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi*, Roma, 1983.

sum legis sive universalis sive particularis praescriptum aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia »<sup>(15)</sup>. Fra i criteri enumerati nel canone citato, per la materia ora in studio rivestono particolare importanza la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, vale a dire, i principi seguiti ed applicati dalla Congregazione delle Cause dei Santi nelle sue decisioni, circa le quali, dato il loro valore fondamentale, faremo qualche accenno nella parte VII di queste annotazioni. Per quanto riguarda, poi, la « communis constansque doctorum sententia », basterà ricordare qui l'autorità indiscussa di cui gode l'opera monumentale di Benedetto XIV in materia di Cause di Canonizzazione<sup>(16)</sup>.

In conclusione di questa parte del nostro studio, possiamo affermare che *tutte le leggi emanate prima del 1983* sono state formalmente ed esplicitamente abrogate, per cui la normativa applicabile alle Cause di canonizzazione è esclusivamente quella promulgata in connessione con la Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*, completata con i prescritti del CIC ad esse applicabili. Solo per colmare le eventuali lacune sarà necessario ricorrere ai criteri sussidiari stabiliti nel can. 19, fra i quali spiccano, nella materia di cui trattiamo, la giurisprudenza e la prassi della Congregazione delle Cause dei Santi nonché l'autorità dei dottori, ed in primo luogo di Benedetto XIV.

#### V. *Le « probationes omnino plenae » nelle Cause di Canonizzazione.*

17. Da quanto abbiamo esposto nella parte immediatamente precedente di questo studio risulta evidentemente che tutti i canoni del CIC 17 in materia di Cause di canonizzazione sono da considerarsi formalmente abrogati. Tuttavia, sembra opportuno considerare se, pur trattandosi di un prescritto formalmente abrogato, sia ancora in vigore, e in quale misura, la sostanza del can. 2019 del CIC 17, il quale stabilisce: « In his causis (canonizationis) probationes debent esse omnino plenae ».

---

<sup>(15)</sup> Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Alcune questioni sull'interpretazione della legge*, in *Apollinaris* 40 (1987), p. 507-525.

<sup>(16)</sup> Cfr. BENEDICTUS XIV, *Opus de Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione*, Prati, 1839-1842.

18. Giova avvertire, innanzitutto, che le Cause di canonizzazione hanno per oggetto una pronuncia circa l'eroicità delle virtù praticate da un Servo di Dio o circa il martirio da lui subito. Ora, come già abbiamo accennato <sup>(17)</sup>, si tratta di verificare se, *attese le manifestazioni esterne*, dal complesso di una vita (soprattutto degli ultimi anni della stessa), oppure da un solo atto (il martirio), sia lecito concludere che il Servo di Dio esercitò eroicamente tutte le virtù oppure morì martire. È ovvio che le prove possono essere « omnino plenae » soltanto in quanto le predette manifestazioni esterne conducano alla *certezza morale* (non però alla *certezza assoluta*) che le disposizioni interne del soggetto debbano corrispondere a quanto si percepisce dall'esterno. Per quanto riguarda concretamente il martirio, Benedetto XIV afferma in proposito:

« Interna perseverantia soli Deo est per se cognita: externa subditur Ecclesiae iudicio; et Ecclesia quidem ab externa perseverantia argumentum deducit, ut eo modo, quo potest, putet et credat, internam non defuisse. Sic ergo dictum explicandum erit, ut, cum constat ex verbis et signis externis de martyris interna perseverantia usque ad obitum, et in ipso obitu, nequaquam sit de praedicta perseverantia interna dubitandum; ita, ut si quis de ea rationabiliter dubium proponere velit, teneatur assertum martyris recessum a prima voluntate per alia verba, aut signa externa martyris demonstrare » <sup>(18)</sup>.

19. Alla luce di quanto abbiamo esposto sulla prova delle disposizioni interne attraverso le loro manifestazioni esterne e percepibili, possiamo anche affermare in conclusione a questa parte della nostra esposizione che il principio secondo il quale nelle Cause di canonizzazione le prove devono essere « omnino plenae », seppur formalmente abrogato, continua ancora ad essere in vigore « ex ipsa rei natura », nel senso che i votanti non potranno emettere un parere positivo se non avranno raggiunto la necessaria certezza morale.

#### VI. Per le Cause di canonizzazione, esistono norme particolari circa l'efficacia di talune prove?

20. In questa parte della nostra esposizione intendiamo esaminare la questione se siano ancora applicabili alle Cause di canonizzazio-

<sup>(17)</sup> Cfr. *supra*, nota 5.

<sup>(18)</sup> BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 18, 14.

ne talune norme del diritto precedente, per esempio quelle del can. 2020 CIC 17, che richiedevano almeno quattro testi per provare il non culto, oppure otto testi per provare la fama delle virtù o del martirio, oppure testi *de visu* e contesti per la prova delle virtù o del martirio <sup>(19)</sup>.

Dopo quanto abbiamo esposto in precedenza, la risposta pare assai semplice: tali norme, formalmente abrogate, non sussistono più in quanto tali, ma basterà che, nelle singole fattispecie, le prove esibite siano tali da produrre nel giudice la certezza morale necessaria per potersi pronunciare.

Pare evidente la volontà espressa della legislazione ora vigente; per giudicare rettamente è necessaria e sufficiente la certezza morale, e sono da considerarsi « *probationes omnino plenae* » quelle che consentono al giudice di arrivare ad una conclusione moralmente certa, giacché la certezza assoluta è irraggiungibile laddove si tratti di determinare l'esatto contenuto di un atto fondamentalmente interno, percepibile soltanto dai segni esterni. Non esistono, quindi, né possono esistere le « *plenae probationes* » in senso assoluto e neppure sono ammissibili in questo ambito le « *praesumptiones iuris et de iure* » <sup>(20)</sup>.

Riepilogando, quindi, quanto è stato fino ad ora esposto, riteniamo che la finalità delle inchieste realizzate nelle Cause di canonizzazione sia quella di raccogliere gli elementi di prova giuridicamente accettabili ma non predeterminati quanto alla loro specifica natura, i quali, messi insieme, possano indurre le diverse istanze chiamate a pronunciarsi in merito ad esprimere un proprio parere positivo in base alla raggiunta certezza morale (oppure un parere sospensivo o negativo, qualora venga a mancare tale certezza) circa l'eroicità delle virtù o circa il martirio subito da un Servo di Dio (od anche circa un eventuale miracolo attribuito alla sua intercessione).

## VII. *Applicazione al martirio della dottrina sopra esposta.*

21. Secondo la dottrina di Benedetto XIV, è pacificamente accettato « *martyrium esse voluntariam mortis perpersionem, sive tole-*

---

<sup>(19)</sup> Le Cause *antiche* o *storiche* erano regolate dal can. 2020 § 6 del CIC 17. Per la trattazione delle stesse fu istituita da Pio XI la « *Sectio Historica* » presso la S. Congregazione dei Riti (cfr. Pio XI, Motu pr. *Già da qualche tempo*, 6 febbraio 1930: *AAS* 22, 1930, p. 87-88).

<sup>(20)</sup> In mancanza di altre prove *piene* — nel senso già precisato —, il giudice può raggiungere la necessaria certezza morale per pronunciare, per esempio, una

rantiam propter Fidem Christi, vel alium virtutis actum in Deum relatum » (21).

Sono tre, pertanto, gli elementi richiesti per il martirio, che dovranno essere provati nei singoli casi:

- a) la morte fisica realmente avvenuta;
- b) inflitta in odio alla fede;
- c) ed accettata per amore della stessa fede (22).

22. Si deve notare, tuttavia, che, a differenza dei tempi passati in cui sia i processi sia l'esecuzione della pena capitale avevano luogo in pubblico, nel secolo XX è caratteristica assai generalizzata per quasi tutti i casi di martirio (e non sono pochi: basti pensare alle numerose e massive persecuzioni religiose) che l'uccisore proceda nella più assoluta clandestinità e cerchi positivamente di non lasciare alcuna traccia. Sono, pertanto, pochissimi i casi in cui il relativo processo diocesano ha potuto contare sulla deposizione di testi *de visu* per il momento della morte (23).

---

sentenza di nullità di un matrimonio sulla base della deposizione di uno solo dei coniugi o di entrambi, servendosi, se sarà possibile, di testimoni sulla credibilità dei coniugi stessi, oltre ad altri indizi e amminicoli (cfr. CIC, can. 1679).

(21) BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 11, 1.

(22) Evidentemente, il martirio è innanzitutto una manifestazione di carità: « Martyrium igitur, quo discipulus Magistro pro mundi salute mortem libere accipienti assimilatur, Eique in effusione sanguinis conformatur, ab Ecclesia eximium donum supremaque probatio caritatis aestimatur » (Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 42b). Tuttavia, la testimonianza della propria fede è sottolineata nella Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 21e: « Huius fidei testimonium praeclarum plurimi martyres reddiderunt et reddunt ». Dato l'oggetto di questa nostra esposizione, non riteniamo necessario esaminare qui alcune opinioni recenti sul concetto stesso di martirio. Per una visione complessiva dal punto di vista teologico e giuridico, si vedano S. THOMAS AQ., *Summa Theol.*, II-II, q. 124; C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Romae, 1678, Pars II, cap. 11 e Pars IV, capp. 21-22 (p. 83-87 e 402-411); BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, capp. 11-20 (p. 92-207 nell'ediz. citata). Per gli autori più recenti, cfr. A. KUBIS, *La théologie du martyre au vingtième siècle*, Roma, 1968; I. GORDON, *De conceptu theologico-canónico martyrii*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. I, Roma, 1972, p. 485-521; E. PIACENTINI, *Concetto teologico-giuridico di martirio nelle Cause di Beatificazione e Canonizzazione*, in *Monitor Ecclesiasticus* 103 (1978), p. 184-274; ID., *Il martirio nelle Cause dei Santi*, Libreria Editrice Vaticana, 1979; B. GHERARDINI, *Il martirio nella moderna prospettiva teologica*, in *Divinitas* (1982), p. 19-35; ID., *Il martirio nell'attuale « temperies » teologico-giuridica*, in *Studi in onore del Card. Pietro Palazzini*, Pisa, 1987, p. 159-175.

(23) Nella mia qualità di Relatore della Congregazione, dopo attenta lettura degli atti di numerosi processi (che non cito per ovvie ragioni) relativi a diverse cen-

23. In ordine, quindi, alla trattazione delle Cause recenti di martirio, pare conveniente procedere ad un esame giuridico che, tenendo conto della situazione reale descritta nel numero precedente di quest'esposizione, permetta una valutazione accurata della prova richiesta nei singoli casi per raggiungere la necessaria certezza morale.

24. Innanzitutto, la dottrina di Benedetto XIV richiede prove esterne della perseveranza del martire non solo fino alla morte, ma anche nella stessa morte: « usque ad obitum et in ipso obitu » (24). Tuttavia, come avverte E. Piacentini (25), secondo lo stesso Benedetto XIV tale perseveranza fino alla morte e nella morte deve risultare dai segni esterni « quantum fieri potest » (26), « quantum licet » (27), « quantum fas est » (28). Quindi, come avremo occasione di vedere in seguito, non è richiesto che le prove *dirette* documentino i singoli momenti del martirio, ed in modo particolare l'istante stesso della morte, ma è necessario e sufficiente che tali prove permettano di

---

tinaia di Servi di Dio morti, a quanto pare, per la fede, soprattutto nel corso della persecuzione religiosa in Spagna (1931-1939, ma specialmente a partire dal 1936), posso dire che in un solo caso, fra quelli che conosco, ha deposto come teste uno dei componenti il plotone di esecuzione; in due casi è stato teste uno dei componenti di un gruppo di fucilati, sopravvissuto perfino al colpo di grazia. In altre occasioni, relativamente poche, ci sono testi *de visu*, perché l'uccisione avvenne in piena strada o perché capitò al teste di passare vicino al luogo dell'esecuzione. Tuttavia, è frequente il caso di coloro per i quali, prima del rinvenimento del cadavere crivellato dalle pallottole, l'ultima testimonianza *de visu* sia quella di coloro che videro come erano stati arrestati poche ore prima, o di compagni di carcere che stettero con loro fino al momento in cui furono portati via per essere uccisi. Non sono, poi, infrequenti le testimonianze *de auditu a videntibus*, di coloro che sentirono le chiacchiere degli uccisori, talvolta mentre si rifocillavano al ritorno in un'osteria e commentavano il « fanatismo » dei Servi di Dio, che — secondo quanto riferivano — erano morti gridando: « Viva Cristo Re! », ecc. Sono, poi, innumerevoli quelli le cui tracce si perdono al momento in cui furono arrestati. Quanto esposto in questa nota sembra sufficiente per dare un'idea panoramica della situazione.

(24) Si veda, per esempio BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 18, 14 (cit. *supra*, nota 18).

(25) E. PIACENTINI, *Il martirio nelle cause dei Santi*, cit. (nota 22), p. 98.

(26) BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 18, 14; Lib. III, cap. 18, 16.

(27) *Id.*, Lib. III, cap. 18, 14.

(28) *Id.*, Lib. III, cap. 18, 12 (in questo luogo, Benedetto XIV applica il « quantum fas est » alla morte dei confessori in stato di grazia e, « potiori ratione », ai martiri). Si veda anche Lib. III, cap. 18, 18.

giungere con certezza morale alla conclusione che il Servo di Dio perseverò nelle sue disposizioni « usque ad obitum et in ipso obitu ».

Come abbiamo già detto, le prove devono riguardare sia la morte fisica, sia l'*odium fidei* da parte di chi la inferisce, sia, infine, le disposizioni di chi muore per amore della fede. La prova della morte fisica presenta talvolta problemi di difficile soluzione<sup>(29)</sup>, tuttavia, sembra opportuno limitare la presente esposizione ad alcuni problemi inerenti alla prova: A. delle disposizioni del Servo di Dio fino alla morte e nella stessa morte; B. dell'*odium fidei* da parte di chi inferisce la morte.

A. *Alcune questioni circa la prova della perseveranza del Servo di Dio fino alla morte e nella morte.*

25. Giova avvertire che — come abbiamo già detto — in molti casi di martirio avvenuti nel nostro secolo mancano i testi che depongano circa il momento stesso della morte. Ora, presupposta la prova della morte (rinvenimento del cadavere con i segni del martirio: in gran parte dei casi ferite da armi da fuoco), si può ragionevolmente assumere, che se i Servi di Dio morirono, fu appunto perché non vollero rinnegare la loro fede. Altrimenti avrebbero avuta salva la vita<sup>(30)</sup>, per cui la morte stessa è una prova della loro perseveranza « in ipso obitu ».

26. Per quanto riguarda l'accettazione volontaria della morte *in testimonium fidei*, Benedetto XIV scrive:

---

(29) È evidente l'impossibilità di provare *direttamente* la morte dei Servi di Dio — e non sono pochi — le cui tracce si perdono al momento in cui furono arrestati o furono portati via da un carcere verso destinazione ignota (anche se supponibile) e non fu neppure ritrovato il cadavere. Tale è il caso di tanti uccisi in massa senza alcun superstiti e sepolti in fosse comuni o di quelli che furono gettati in mare, ecc. Tuttavia, come vedremo, Benedetto XIV cita dei casi di martiri riconosciuti dalla Chiesa la cui morte avvenne nelle circostanze descritte (cfr. *infra*, n. 28b). Si pensi anche, fra i casi recenti, alla Beata Edith Stein e ad altri Beati morti nei campi di concentramento. Cfr. anche C.F. DE MATTA, *op. cit.* (nota 22), Pars IV, cap. 21 (p. 402-404).

(30) Non sono infrequenti le deposizioni di testi *de auditu a videntibus* che raccontano di aver sentito dagli esecutori (cfr. *supra*, nota 23), frasi come: « la più giovane era bella, ma non ha ceduto alle nostre richieste ed ha detto che voleva morire con le sue compagne »; oppure: « è stato più virile di noi; si è rifiutato di bestemmiare, mentre noi, nei suoi panni, avremmo gridato qualsiasi cosa pur di avere salva la vita »; ecc.

« De voluntate, seu de acceptione martyrii per voluntatem... Exclusa autem interpretativa... actualis est optima, virtualis sufficit, quae non sit retractata et influat in actum; et sufficere quoque dicendum est habitualem » <sup>(31)</sup>.

Per la dichiarazione del martirio è, quindi, ottima la volontà attuale del Servo di Dio di accettare la morte per amore della fede, ma basta la volontà virtuale che non sia stata ritrattata e influisca nell'atto del martirio, così come è pure sufficiente la volontà abituale, essendo solo da escludere la volontà interpretativa. La puntualizzazione è importante, perché, agli effetti di cui ora si tratta, basterà raggiungere « ex actis et probatis » la certezza della volontà almeno virtuale o abituale di accettare il martirio da parte del Servo di Dio.

27. Dettagliando l'oggetto di tale volontà, Benedetto XIV spiega che:

« Unicam et veram martyrii causam dicimus etiam ex parte martyris *fidem credendorum vel agendorum*... hodie certum est, veram martyrii causam ex parte martyris esse etiam *fidem agendorum*: si enim aliquis moriatur propter exercitium alicujus virtutis, in quam cadit praeceptum, aut consilium fidei, quae dici potest professio fidei *in facto*, hic utique Martyr est, nec causam ad martyrium sufficientem deesse dicendum est » <sup>(32)</sup>.

E, poco dopo, aggiunge:

« Confirmantur haec omnia ex inconcussa Ecclesiae disciplina. Namque ex alibi dicendis Ecclesia colit S. Joannem Baptistam tamquam Martyrem, licet non mortuus sit directe pro fide, sed pro exercitio virtutis ad fidem relatae... Pariter inter cruentos Christi martyres nunnuli numerantur, qui mortui sunt pro defensione et tuitione potestatis, libertatis, et ecclesiasticae immunitatis » <sup>(33)</sup>.

Per cui la volontà del martire, della quale stiamo trattando ora (ma lo stesso vale per l'*odium fidei* da parte dell'uccisore), si può ri-

<sup>(31)</sup> BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 16, 5.

<sup>(32)</sup> Id., Lib. III, cap. 19, 3.

<sup>(33)</sup> Id., Lib. III, cap. 19, 4. Cfr. S. THOMAS AQ., *Summa Theol.*, II-II, q. 124, art. 5c.

ferire sia alla fede in quanto complesso di verità da credere sia agli atti di virtù richiesti dalla professione di tale fede. Anzi, si può dire che, dalle persecuzioni nell'Impero romano fino al nostro tempo, il martirio è avvenuto in modo quasi esclusivo non perché i Servi di Dio credevano alcune verità, ma perché si comportavano d'accordo con la propria fede.

28. Esamineremo in questo numero la dottrina di Benedetto XIV quanto alla prova della predetta volontà nei casi in cui mancano testi circa il momento della morte:

a) Innanzitutto, l'autore espone due opinioni: 1<sup>a</sup> quella di coloro che ritenevano sufficiente la mancanza di segni contrari, e cioè che non ci fossero prove positive della mancata perseveranza; 2<sup>a</sup> l'opinione di quelli che, in tal caso, consideravano insufficiente la prova della perseveranza a meno che essa non fosse corroborata attraverso i miracoli operati per intercessione del Servo di Dio di cui si trattasse<sup>(34)</sup>. Benedetto XIV ritiene che entrambe le opinioni siano contrarie alla prassi della Congregazione per i Riti e, da parte sua, richiede che la perseveranza sia provata e dedotta dai segni esterni<sup>(35)</sup>. Tuttavia, egli aggiunge:

« Opponi utique posset hucusque adductis, nonnullis coli in Ecclesia tamquam martyres, de quorum perseverantia usque ad obitum et in ipso obitu constare non potuit... (come successe nel caso di S. Giuliano, racchiuso in un sacco con vipere e gettato in mare). At respondetur, non sine causa dictum fuisse, quod constare debet de interna perseverantia per actus externos usque ad obitum *quantum fieri potest*; ex quo fit, ut de finali perseverantia S. Juliani sufficienter constare dicendum esset ex eius gestis et factis antequam in saccum conjiceretur »<sup>(36)</sup>.

Vale a dire, la perseveranza fino alla morte è provata in questa circostanza « ex gestis et factis » del martire prima che fosse racchiuso nel sacco.

<sup>(34)</sup> Cfr. BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 18, 13 e 18. Si veda E. PIACENTINI, *Il martirio nelle Cause dei Santi*, cit. (nota 22), p. 95-100.

<sup>(35)</sup> Cfr. BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 18, 14 e 15.

<sup>(36)</sup> *Id.*, Lib. III, cap. 18, 16. L'autore si riferisce pure al martirio, simile a quello citato, di S. Giovanni Nepomuceno, nonché a S. Eustachio e compagni, introdotti in un buco di bronzo arroventato, ecc. (*ibid.*).

b) O un caso ancora più degno di attenzione:

« de illis martyribus (fra i quali S. Cheremon, Vescovo di Nilopoli *aliquae plurimi*),... quorum alii, saeviente Decii persecutione, fuga dispersi in solitudinibus errantes, a bestiis interempti sunt: alii fame, frigore, ac languore consumpti, alii a barbaris et latronibus necati »<sup>(37)</sup>.

Qui si tratta, dunque, di S. Cheremon, Vescovo, e di molti altri, i quali dovettero disperdersi per fuggire dalla persecuzione di Decio (per non negare la propria fede) e, per questo motivo, furono costretti a girovagare per luoghi solitari, dove alcuni furono divorati dalle belve, altri perirono di fame e di freddo e altri, infine, furono uccisi dai barbari o dai briganti. Ora, i predetti cristiani sono martiri e vengono commemorati nel Martirologio Romano il 22 dicembre. La ragione è la seguente:

« ultimi enim actus eorum, qui a bestiis consumpti sunt, a nemine observari potuerunt; sed ab antecedentibus, quantum fas est, argumentum ad consequentes et ultimos actus satis aptum deduci potest »<sup>(38)</sup>.

Vale la pena sottolineare il ragionamento che conduce in questo caso alla necessaria *certezza morale*: è vero che nessuno poté testimoniare sul momento della morte dei martiri, ma « ab antecedentibus, quantum fas est, argumentum ad consequentes et ultimos actus satis aptum deduci potest ». Si noti come, per Benedetto XIV, dagli atti precedenti si giunga « quantum fas est », vale a dire in quanto ciò è possibile, a provare con un argomento « satis aptum », e cioè con la necessaria certezza, la perseveranza finale dei martiri.

c) Per completare l'esposizione della dottrina di Benedetto XIV in proposito, citeremo ora quanto egli scrive circa i gruppi numerosi di martiri « eadem occasione insimul interemptorum » già dai primi secoli della Chiesa:

« Porro nec ex Actis, nec ex historiis perseverantia finalis uniuscujusque per actus externos usque ad obitum continuatos probata fuit, aut probari potuit: probatio quoad nonnullos praedicto modo facta est; et quoad alios, quorum

---

<sup>(37)</sup> *Ibid.*

<sup>(38)</sup> *Ibid.*

nomina itidem recitantur, non alio modo facta dici potest, quam per actus quosdam antecedentes, quibus patefecerunt se promptos, et paratos, ut mortem pro Christo subirent, et quibus mors successisset invicto animo tolerata »<sup>(39)</sup>.

Il testo trascritto merita la massima attenzione. In effetti, per quanto riguarda questi gruppi numerosi di martiri, la perseveranza finale di ciascuno non fu provata attraverso gli atti esterni continuati fino alla morte: *anzi, ciò non sarebbe stato possibile*. Fu, dunque, dimostrata attraverso tali atti esterni la perseveranza di alcuni, mentre per altri, i cui nomi sono parimenti inclusi nell'albo dei martiri, la perseveranza si ritenne provata dai loro atti precedenti, dai quali si evinceva che erano disposti a patire la morte per amore di Gesù Cristo. A conferma di tale dottrina, Benedetto XIV adduce, fra le altre, la Causa di Ignazio de Azevedo e 39 Compagni, studiata « paucis abhinc diebus », nonché la Causa dei martiri del Giappone, circa la quale scrive:

« Quod si quis ea quae decet attentione aut relationem Rotae Auditorum in causa martyrum Japonensium, aut processus reliquarum duarum causarum perlegerit, facile dignoscere poterit, finalem perseverantiam quoad nunnulos primo modo, et quoad majorem numerum aliorum secundo modo fuisse probatam »<sup>(40)</sup>.

29. Riepilogando quanto abbiamo esposto finora riguardo alla prova della volontà del martire di soffrire la morte *in testimonium fidei* secondo la dottrina di Benedetto XIV, possiamo dire che:

a) tale volontà, oltretutto attuale, può anche essere virtuale o abituale, non però interpretativa;

b) la predetta volontà dev'essere provata esistente sia prima della morte sia nella stessa morte;

c) la prova dev'essere positiva sicché non basta l'assenza di segni contrari;

d) in mancanza di testi o di altre prove dirette circa il momento della morte, la necessaria certezza morale circa la perseveranza della

---

<sup>(39)</sup> ID., Lib. III, cap. 18, 19. Si veda anche l'analisi realizzata dai Consultori nelle Cause di Salvatore (Lilli) da Cappadocia, O.F.M. e 7 Compagni, e di Guillaume Repin e 98 Compagni beatificati rispettivamente il 3 ottobre 1982 e il 19 febbraio 1984.

<sup>(40)</sup> BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 18, 19.

volontà fino alla fine può essere raggiunta attraverso gli atti precedenti la morte, dai quali si evinca che il Servo di Dio di cui si trattava era disposto a dare la propria vita per la fede.

30. Accenneremo brevemente ad un'altra questione: la fuga o cercare di nascondersi è compatibile con la predetta volontà di accettare la morte per amore della fede? <sup>(41)</sup>. La dottrina di Benedetto XIV è tassativa in proposito: se il Servo di Dio non era obbligato a rimanere nel proprio posto <sup>(42)</sup>, la fuga non è solo lecita <sup>(43)</sup>, ma lodevole e persino obbligatoria in alcune circostanze, di modo che il fatto di aver tentato di fuggire non è di ostacolo in tali casi al riconoscimento del martirio <sup>(44)</sup>.

B. Circa l'« *odium fidei* » da parte di chi inferisce la morte.

31. « *Martyres non facit poena, sed causa* », secondo il celebre detto di S. Agostino <sup>(45)</sup>. E Benedetto XIV aggiunge:

« *Causa vero nedum martyrem, sed etiam persecutorem seu Tyrannum respicere debet, atque adeo tum mortem infligens, tum eandem subiens moveri debent a causa, quae sit apta et ad martyrium sufficiens* » <sup>(46)</sup>.

In altre parole, alla confessione della fede da parte del martire deve corrispondere l'*odium fidei* da parte di colui che inferisce la

<sup>(41)</sup> Giova ricordare che sarebbe piuttosto d'ostacolo per una Causa il fatto che il Servo di Dio si fosse offerto spontaneamente per il martirio (cfr. Id., Lib. III, cap. 16, 7-12), a meno che non si fosse consegnato per salvare la vita di altri (cfr. Id., Lib. III, cap. 16, 11).

<sup>(42)</sup> « *Dicimus secundo, Episcopos, ceterosque animarum curam habentes vetitum esse in persecutione fugere, si gregis conjunctionem ex sua praesentia, ex fuga autem praevideant dispersionem* » (Id., Lib. III, cap. 16, 15). Cfr. C.F. DE MATTA, *op. cit.* (nota 22) Pars II, cap. 12, 14 (p. 86-87).

<sup>(43)</sup> Cfr. BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 16, 14.

<sup>(44)</sup> Id., Lib. III, cap. 16, 18. Si veda, poi, il caso dei martiri divorati dalle belve o morti di fame o uccisi dai briganti mentre fuggivano dalla persecuzione di Decio (cfr. *supra*, n. 28 b). Lo stesso Benedetto XIV afferma: « *Aurea sunt verba Maldonati...: Cum Evangelium ipsum, propter quod fugiendum non est, postulat, ut fugiamus, fugiendum est. Tunc fugere, non metus, sed pietas; non fugere, non fortitudo, sed pertinacia est* » (*Ibid.*).

<sup>(45)</sup> S. AGOSTINO, *Enarrat. in Ps.*, 34, s. 2, 13-15: Opere, vol. 25, p. 710.

<sup>(46)</sup> BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 13, 1.

morte. Tuttavia, è necessario aggiungere alcune precisazioni quanto all'esatto contenuto del predetto *odium fidei*.

32. Innanzitutto, giova ricordare che l'esistenza di una situazione riconosciuta di persecuzione religiosa <sup>(47)</sup> esimerà dalla prova dell'esistenza di una situazione generalizzata di persecuzione <sup>(48)</sup>, ma non dalla necessità di dimostrare il nesso fra tale stato di persecuzione e la morte della persona o gruppo di persone di cui si tratti in concreto. In effetti, non si può affermare che tutte le persone uccise violentemente durante un periodo di persecuzione siano state sempre ed esclusivamente vittime dell'*odium fidei*, giacché nei singoli casi possono essere intervenute altre ragioni di tipo politico o sociale, oppure vendette personali, ecc. <sup>(49)</sup>.

33. Già abbiamo avuto occasione di osservare come l'*odium fidei* abbia generalmente per oggetto non la fede in quanto complesso di verità da credere, ma piuttosto l'esercizio delle virtù richieste dalla stessa fede <sup>(50)</sup>.

Cercando ora di precisare il concetto di *odium fidei*, avvertiamo che, nel capitolo dedicato al modo di provare tale *odium* da parte del persecutore, Benedetto XIV scrive:

---

<sup>(47)</sup> Così avvenne, per esempio, nella Spagna dalla proclamazione della Seconda Repubblica, il 14 aprile 1931, e soprattutto durante il periodo della guerra civile (1936-1939): cfr. A. MONTERO, *Historia de la persecución religiosa en España*, 1936-1939, ed. BAC, Madrid 1961; V. CÁRCEL ORTÍ, *La persecución religiosa española (1931-1939) en la historiografía antigua y reciente*, in *Burgense* 30/1 (1989), p. 139-193. Fra i numerosi studi di Mons. Cárcel basterà ricordare qui il suo libro recente *La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939)*, ed. Rialp, Madrid, 1990; anche J. FERNÁNDEZ ALONSO, *Spagna, Martiri della guerra di*, in *Bibliotheca Sanctorum. Prima Appendice*, ed. Città Nuova, Roma, 1987, col. 1291-1308.

<sup>(48)</sup> Tuttavia, anche in questi casi sarà opportuno documentare le caratteristiche concrete assunte dalla persecuzione nel paese o nella regione in cui ebbe luogo il presunto martirio.

<sup>(49)</sup> Nel Decreto *super martyrio* del Beato Tito Brandsma, 9 novembre 1984, si parla dell'esempio da lui dato « in gravi persecutione religionis a Nazismo, qui dicitur, excitata » (AAS 77, 1985, p. 175). Tuttavia, nella predetta Causa, dovette essere provato che il Beato subì la morte a conseguenza di tale persecuzione religiosa e non per altre ragioni (cfr. *ibid.*, p. 176). Anche la Bolla di canonizzazione di S. Massimiliano M. Kolbe, del 10 ottobre 1982, menziona la « ideologia vesana, homini reique christianae infensa » (AAS 76, 1984, p. 8).

<sup>(50)</sup> Cfr. *supra*, n. 27. Quanto lì abbiamo esposto nei riguardi della volontà del martire di professare la fede fino alla morte vale ugualmente per l'*odium fidei* da parte di colui che la inferisce.

« Demum nomine odii in fidem intelligitur insectatio ob exercitium operis ex se boni, et aliquo tandem modo ad fidem propagandam, sive tuendam, sive illustrandam tendentis, at lege humana iniqua prohibiti » <sup>(51)</sup>.

Ed anche:

« probationem mortis ex odio in fidem illatae firmam et luculentam esse dicendum est, si ex Actis martyrii luculenter, ut ajunt, ostendatur, inflictam fuisse Dei servo... quia aliquid fecit cum religione christiana concors, quod injustis Tyrannorum legibus vetitum fuerat » <sup>(52)</sup>.

Si può quindi concludere, parafrasando le citazioni precedenti, che l'*odium in fidem* da parte del persecutore esiste — e la sua prova « luculentam esse dicendum est » — qualora si dimostri che il Servo di Dio fu condannato « quia aliquid fecit com religione christiana concors, quod injustis Tyrannorum legibus vetitum fuerat ».

34. Le parole testé trascritte meritano di essere approfondite. In effetti, è chiaro l'*odium fidei* quando il martire viene condannato per aver realizzato un atto coerente con la fede cristiana, il quale, nondimeno, era proibito da una *legge ingiusta*. Tuttavia Benedetto XIV sembra andare più oltre, perché appunto nel capitolo intitolato « De modo, quo probari potest, Persecutorem seu Tyrannum ex odio in fidem motum fuisse ad mortem Martyri infligendam » <sup>(53)</sup>, egli cita il seguente caso:

« Exemplum pariter eorum quibus mors a Tyranno illata est, eo quia aliquid facere noluerunt, quod ratione circumstantiarum stare non poterat cum praeceptis christianae religionis, colligi potest ex Actis martyrii S. Maximiliani, qui morti damnatus est, quoniam noluit militem agere: *Mihi non licet militare, quia christianus sum*. Maximilianus quippe militiam non respuit, quasi per se mala esset;... sed ob occasiones peccandi, quas ipsi militantes sub Imperatoribus

<sup>(51)</sup> BENEDICTUS XIV, *op. cit.* (nota 16), Lib. III, cap. 14, 13.

<sup>(52)</sup> Id., Lib. III, cap. 14, 6.

<sup>(53)</sup> Id., Lib. III, cap. 14. Il n. 1 dello stesso capitolo recita: « Ostensum fuit in capite praecedenti, necesse esse ad martyrium, ut mors a Tyranno infligatur in odium in fidem: nunc autem operae pretium esse videtur ea exponere, quae apta sunt ad id comprobandum ».

ethnicis frequenter experiebantur... Legi potest dissertatio Patris Lupi... ubi congesta undique eruditione ostendit, Christianis licuisse militem agere etiam sub Principe ethnico; debuisset autem militiam deserere, et cingulum militare abjicere, si sacrilega Principis jussa evadere non potuissent » <sup>(54)</sup>.

Il testo citato merita la massima attenzione, perché l'autore non dubita di affermare che i cristiani sono obbligati a rifiutare il servizio militare e perfino a disertare l'esercito (*militiam deserere*), qualora la situazione concreta comporti il pericolo di peccare: « ob occasiones peccandi, quas ipsi militantes sub Imperatoribus ethnicis frequenter experiebantur ». In tal caso, sempre secondo la dottrina di Benedetto XIV, se ciò comporta la condanna a morte, i cristiani così uccisi saranno dei veri martiri.

35. Ma, si può riscontrare in questa circostanza l'*odium fidei* da parte dell'uccisore? L'autore non risponde direttamente alla domanda, ma la risposta — ovviamente affermativa — si può dedurre dalla dottrina esposta nel capitolo immediatamente precedente a quello che stiamo ora esaminando <sup>(55)</sup>. Ivi egli cita le parole del Cardinale de Lauraea:

« Exercitium alicuius virtutis praeceptae aut consultae a fide, quae dici potest fidei professio in facto, est vera causa martyrii, si ex illo exercitio accidat per Tyrannum mors... Ergo exercitium cuiuscumque virtutis, vel observantiae legis dictatae a fide est causa martyrii, si propter ipsas accidat mors a Persecutore » <sup>(56)</sup>.

Perciò, l'esercizio di una qualsiasi virtù o di una osservanza legale richiesta dalla fede è causa in forza della quale il martirio può essere dichiarato, se ne segue la morte inferta dal Persecutore (e, si

---

<sup>(54)</sup> Id., Lib. III, cap. 14, 9.

<sup>(55)</sup> Id., Lib. III, cap. 13 (« De causa martyrii quoad Persecutorem seu Tyrannum »).

<sup>(56)</sup> Id., Lib. III, cap. 13, 2. Nei nostri giorni, l'*odium fidei* è stato oggetto di particolare attenzione da parte dei Consultori nelle Cause dei Beati Carolina Kozka (+ 1914), Tito Brandsma, O. Carm. e Michele Kozal, morti a Dachau nel 1942 e 1943 e dei ragazzi Cristóbal, Antonio e Juan (+ Tlaxcala, agli inizi dell'evangelizzazione d'America).

noti bene, qui viene chiamato persecutore, e gli si attribuisce senz'altro l'*odium fidei*, colui che inferisce la morte a chi ha realizzato un atto virtuoso richiesto dalla fede): egli agisce, infatti, « ex odio in aliquam vitutem, quae ad fidem reducat, et sic ex patrocinio iniquitatis »<sup>(57)</sup>. A conferma di ciò, Benedetto XIV cita anche le parole di Hurtado:

« Ad verum et proprium martyrium non requiritur, quod Persecutor sit Infidelis aut Haereticus formaliter; sat est, si petat aliquod injustum, aut quod exequatur aliquid, quod sit contra Dei Legem... Non exigitur, quod quis sit haereticus, aut Infidelis, ut mortem inferat in odium fidei, prout operans est; omnis enim peccat, si contra praecepta supernaturalia operetur contra fidem, prout est operans, et practice illuminans ad recte operandum, prout oportet »<sup>(58)</sup>.

Le considerazioni testé esposte indicano chiaramente l'ambito entro il quale si riscontra l'*odium fidei* da parte del persecutore. In effetti, laddove una legge condanna un atto di virtù richiesto dalla fede, essa non è più una legge giusta, e alla medesima soggiace obiettivamente l'odio alla fede: « Item nomine odii in fidem intelligitur insectatio alicuius ob opus ex Christi doctrina necessarium »<sup>(59)</sup>.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

---

<sup>(57)</sup> *Id.*, Lib. III, cap. 13, 3.

<sup>(58)</sup> *Ibid.*

<sup>(59)</sup> *Id.*, Lib. III, cap. 14, 13. Pertanto, mentre sarà martire chi diserta l'esercito per una esigenza obiettiva della propria fede, non potrà essere dichiarato tale colui che muoia « pro quaestione adhuc ab Ecclesia non definita » (*Id.*, Lib. III, cap. 19, 1): tale sarebbe il caso eventuale di un obiettore di coscienza contrario a qualsiasi forma di guerra o all'uso delle armi.